



IL SINDACATO DEI CITTADINI

# VALORE LAVORO



IL SINDACATO DEI CITTADINI

ANNO 4 - NUMERO 22 - APRILE 2010

REG. TRIBUNALE DI MILANO N. 104 DEL 12.02.08

## Arbitrato: Chiarezza sulla tutela dei lavoratori Ma rifiuto di ogni strumentalizzazione

La norma approvata dal Parlamento, che riguarda anche l'arbitrato, risente in maniera evidente, sia per la farraginosità del testo che nel merito, della mancanza di un confronto preventivo con le parti sociali. Ciò conferma che, ferma restando la sovranità del Parlamento, per la qualità dei risultati è sempre preferibile che, in materia di lavoro, siano in primo luogo le parti sociali a confrontarsi.

E' bene sottolineare che nell'Accordo quadro di riforma del modello contrattuale, che sottoscrivemmo con Cisl e Confindustria il 22 gennaio 2009, la valorizzazione di procedure come arbitrato e conciliazione, accompagnata ad un ruolo attivo delle parti sociali, era prevista quale momento di contenimento dei contenziosi ai livelli fisiologici e di una loro riconduzione nell'alveo negoziale, in alternativa a quello giudiziario. Come è chiaramente affermato nella dichiarazione comune delle parti sociali, non sottoscritta dalla Cgil si "riconosce l'utilità dell'arbitrato scelto liberamente e in modo consapevole dalle parti in quanto strumento idoneo a garantire una soluzione tempe-

stiva delle controversie in materia di lavoro a favore della effettività delle tutele e della certezza del diritto". Inoltre le parti medesime si impegnano a definire con tempestività un accordo interconfederale escludendo che il ricorso delle parti alle clausole compromissorie poste al momento dell'assunzione possa riguardare le controversie relative alla risoluzione del rapporto di lavoro. E' quindi chiaro che la materia del contendere non riguarda l'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori.

Noi vediamo sul tema dell'arbitrato il realizzarsi di uno strumento largamente diffuso nel mondo e adottato dai più importanti sindacati per vedere tutelati i propri diritti, così come riteniamo condivisibile l'obiettivo di ridurre il numero delle vertenze giudiziarie per motivi di lavoro e i tempi di discussione lunghissimi che di fatto causano una disapplicazione sostanziale delle norme, con evidente danno per i lavoratori che attendono i giudizi.

Ovviamente, ancora una volta, si tratterà di svolgere le necessarie azioni sindacali di contrattazione e di vigilanza, riassumendo per al-

tro un ruolo che, sulla materia, in parte si era andato riducendo.

Occorre infatti definire la via della conciliazione e dell'arbitrato sulle materie contrattuali, facendone un canale parallelo alla via giudiziaria che rimane pienamente in vigore per i diritti indisponibili.

Per altro, la garanzia delle tutele ai lavoratori è fornita dalla regolamentazione della materia da parte della contrattazione collettiva, poiché l'arbitro dovrà decidere in base a quanto previsto nei contratti di lavoro.

E' quindi urgente attivare tutti gli strumenti atti ad addivenire nel tempo più breve possibile ad accordi interconfederali che disciplinino in concreto la conciliazione e l'arbitrato in modo chiaro, semplice e mantenendo le tutele fondamentali per i lavoratori. Infatti, sarà importante che il sindacato riconduca pienamente l'arbitrato individuale e la clausola compromissoria nell'alveo della contrattazione collettiva, sottoscrivendo i relativi accordi con le parti datoriali e valorizzando le opportunità che saranno offerte rispetto a rapidità e semplificazione delle procedure.

Sanzioni più severe per chi discrimina le donne sul lavoro

## Governo: pari opportunità e parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego

di Teresa Palese

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2010, il Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, di attuazione della direttiva 2006/54/CE, relativo al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego.

La norma, allegata, è entrata in vigore il 20 febbraio 2010. Il Decreto rafforza il prin-

cipio antidiscriminatorio di genere ampliandolo ed estendendolo a tutti i livelli nei diversi ambiti in particolare in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione, accompagnandolo con sanzioni più severe. Sanzioni più pesanti per i datori di lavoro che discriminano, con ammende fino a 50 mila euro e anche arresto fino a sei mesi.

Estensione di tutti i diritti relativi alla maternità ed alla paternità anche in caso di adozioni nazionali ed internazionali.

Introduzione del divieto di discriminazio-

ne anche nelle forme pensionistiche complementari e collettive.

È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità fra lavoratori e lavoratrici.

La consigliera o il consigliere nazionale di parità, inoltre, svolge inchieste indipendenti in materia di discriminazioni sul lavoro.

Segue a pag. 2



FONDAZIONE  
ANNA KULISCIOFF  
Fondatore Giulio Polatti

### ARBITRATO: UN'OPPORTUNITÀ PER LA TUTELA DEL LAVORO

VENERDÌ 9 APRILE 2010  
9.30 - 13.00

sala convegni dell'Istituto Salesiano S. Ambrogio  
Via Tonale 19 - Milano (zona stazione centrale)

Introduce

WALTER GALBUSERA

Segretario Generale UIL Milano e Lombardia

Relazioni di

GIULIANO CAZZOLA

Vice Presidente Commissione Lavoro della Camera  
Relatore DdL 1167

PIETRO ICHINO

Giuslavorista - membro della Commissione Lavoro del Senato

Intervento di

ROCCO PALOMBELLA

Segretario Generale UILM

DIBATTITO

Conclusioni

LUIGI ANGELETTI

Segretario Generale UIL

### Anticipazioni indennità CIGS, propròga fino al 31 dicembre 2010

Nei giorni scorsi è stato siglato, con l'Associazione delle Banche (ABI), la Provincia di Milano e tutte le Parti Sociali, la proroga fino al 31 dicembre 2010 dell'accordo del Febbraio 2009 sull'anticipazione da parte delle Banche dell'indennità di CIGS.

Nei primi 12 mesi di attuazione dell'accordo, sono state somistrate 1300 anticipazioni per un totale di oltre 6 milioni di Euro. Il 90% delle anticipazioni sono state erogate nei comuni della provincia e solo il 10% a Milano città. L'80% delle somme sono state concesse a tasso d'interesse zero, e il rimanente a tassi comunque molto inferiori a quelli di mercato

Si segnala che il 75% degli sportelli operativi in Provincia di Milano ha aderito alla convenzione, e comunque tutti gli Istituti maggiori (Intesa, Unicredit, BPM, ecc.)

#### all'INTERNO

TUTELA  
DEI LAVORATORI  
DELLA SCUOLA:  
Un altro successo  
della Uil

A PAG. 2

LIBRI:  
Una prova di  
democrazia in  
tempo di crisi

A PAG. 2

PUBBLICO IMPIEGO:  
nuove disposizioni  
sui certificati  
per malattia

A PAG. 2

**SPECIALE ARTIGIANATO:  
VERBALE DI ACCORDO  
12 MARZO 2010  
ELBA: PROVVIDENZE**

ALLE PAGG. 3-6


IL LAVORATORE  
PUBBLICO:  
La contrattazione  
nel settore pubblico  
ieri e oggi

PAG. 7

# Successo della Uil Scuola nelle elezioni per la previdenza integrativa

Premiato l'impegno professionale e concreto per la tutela dei lavoratori della scuola. Crescono i consensi, aumentano i seggi UIL. Anche in Espero continua l'impegno della Uil Scuola.

## Proiezioni Voti Fondo Espero 2010 Provincia di Milano



Nei giorni 2-3-4 marzo si sono svolte le elezioni per il rinnovo dell'Assemblea dei soci del Fondo Pensione Espero.


Tutti gli iscritti al Fondo hanno eletto, per la prima volta attraverso il voto elettronico, l'Assemblea dei delegati che eleggerà a sua volta i componenti del Consiglio di Amministrazione.

I Fondo Espero ha avuto, fin dal suo primo anno di operatività, risultati molto positivi, tanto da offrire ai suoi iscritti rendimenti ben superiori a quelli garantiti dal TFR, anche nei periodi, quali il 2008, caratterizzati da una situazione negativa dei mercati finanziari.

Tali risultati sono anche il frutto dell'attività di un Consiglio di Amministrazione nel quale i rappresentanti dei lavoratori, quelli della UIL SCUOLA in prima fila, si

sono distinti per l'azione incisiva tesa a limitare al minimo le spese di gestione del fondo e per scegliere, in totale indipendenza da condizionamenti esterni, i migliori gestori delle risorse che i lavoratori hanno liberamente scelto di conferire a Espero.

## Proiezioni Voti Fondo Espero 2010 Provincia di Milano



	Lista 1: Fic CGIL	Lista 2: UIL Scuola	Lista 3: Snals C.	Lista 4: Gilda	Lista 5: ANP	Lista 6: CISL Scuola
Bergamo	122	11	38	3	3	108
Brescia	83	9	93	2	3	97
Como	28	8	11	2	0	62
Cremona	52	7	3	1	0	28
Lecco	16	26	1	1	2	36
Lodi	25	12	2	0	1	29
Mantova	35	0	35	1	2	21
Milano	166	165	25	9	5	122
Monza	74	24	1	3	2	76
Pavia	13	22	4	0	1	43
Sondrio	9	3	4	0	1	76
Varese	89	35	14	0	1	46
<b>Totale</b>	<b>712</b>	<b>322</b>	<b>231</b>	<b>22</b>	<b>21</b>	<b>744</b>

## PUBBLICO IMPIEGO: nuove disposizioni sui certificati per malattia

Al fine di contrastare le assenze per malattia dei pubblici dipendenti, ora la stretta è quella di evitare la presentazione di certificati falsi.

Per ora, e per tre mesi, valgono sia le vecchie che le nuove modalità d'inoltro, per dar tempo alle strutture interessate di attrezzarsi sulla novità.

Invece, dal 19 giugno 2010, i certificati medici dovranno essere inviati telematicamente dal medico curante direttamente all'Inps con posta certificata. L'Inps, a sua volta, dovrebbe inoltrarli alle singole amministrazioni. Il medico curante rilascia al lavoratore, al momento della visita, copia cartacea del certificato di malattia telematico e dell'attestato di malattia, ai sensi dell'art. 23 del codice dell'amministrazione digitale.

Resta l'obbligo per il dipendente di comunicare tempestivamente al proprio ufficio l'assenza dal servizio per evitare sanzioni.

## Governo: pari opportunità e parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego

Segue da pag. 2

Le principali novità della norma:

- **PARITÀ DI CONDIZIONI** per lo stesso lavoro o per lavoro al quale è attribuito un valore uguale. La parità riguarda le mansioni, il luogo di lavoro, la retribuzione, ecc.
- **PENSIONE DI VECCHIAIA** le lavoratrici con i requisiti per la pensione di vecchiaia (60 anni) hanno il diritto di proseguire il lavoro fino ai 65 anni
- **ADOZIONI INTERNAZIONALI** il divieto di licenziamento scatta dalla comunicazione della proposta di adozione o dalla comunicazione dell'invito a recarsi all'estero per ricevere la proposta di abbinamento
- **CONTRATTI COLLETTIVI** possibilità che questi prevedano specifiche misure per contrastare le discriminazioni sessuali
- **PENSIONI COMPLEMENTARI** vietata qualunque forma di discriminazione
- **CARRIERA PROFESSIONALE** vietata qualunque forma di discriminazione tra sessi per quanto attiene l'aggiornamento professionale e la carriera dei lavoratori
- **SANZIONI AMMINISTRATIVE** aumento delle sanzioni da un minimo di 250 euro ad un massimo di 1.500 euro
- **PROVVEDIMENTI** la disparità di trattamento da parte del datore di lavoro può portare ad un'ammenda fino a 50mila euro e l'arresto fino a 6 mesi.

## UNA PROVA DI DEMOCRAZIA IN TEMPO DI CRISI

A cura di Fondazione Leone Moressa e Fabiano Longoni

Prefazione del Cardinale Angelo Scola - Marcanum Press, 2010, pp. 168

Una tavola rotonda in cui diversi Attori territoriali (sindacati, associazioni di categoria, diocesi, Istituzioni Pubbliche) si confrontano per offrire un quadro "dinamico" della realtà e intervenire nel dibattito in corso sulla crisi economica-finanziaria in modo innovativo e costruttivo. Lo sviluppo futuro passa attraverso un nuovo modo di fare politica e politiche.



Dalla prefazione del Cardinale: "Innovazione, cultura ed educazione sono per me le tre parole chiave per affrontare il delicato momento presente."

La Fondazione Leone Moressa è un istituto di studi e ricerche nato nel 2002 da un'iniziativa della Associazione Artigiani e Piccole Imprese con lo scopo di valorizzare la cultura, il ruolo sociale ed economico dell'artigianato e della piccola impresa. Destinatari: studenti, Centri Studi di ricerca, Associazioni di Categoria, Università, Cooperative, Sindacati, Caritas.

# Occupare una casa cancella un diritto

## L'EMERGENZA ABUSIVI È DI TUTTI

Occupare una casa è un reato\* che annulla la speranza di famiglie che da anni attendono un alloggio.

È attiva una linea telefonica di **ALER Milano** per la segnalazione di casi di occupazione abusiva:

### 02-73922692 24 ore su 24

\*Art. 633 del Codice Penale. Libro secondo. Titolo VIII. Capo I: Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con multa.

# SPECIALE ARTIGIANATO

## Verbale di Accordo 12 Marzo 2010

Tra le Organizzazioni dell'Artigianato lombardo (OO.AA.), CONFARTIGIANATO LOMBARDIA, C.N.A. LOMBARDIA, CASARTIGIANI LOMBARDIA, C.L.A.A.I. LOMBARDIA e le Organizzazioni Sindacali (OO.SS.), C.G.I.L. LOMBARDIA, C.I.S.L. LOMBARDIA, U.I.L. LOMBARDIA

Premesso che le Parti Sociali:

■ fermo restando la propria reciproca autonomia di rappresentanza, in ottemperanza agli accordi interconfederali sottoscritti, ritengono utile continuare il lavoro sino a oggi svolto per il consolidamento del sistema bilaterale funzionale per lo sviluppo del comparto e per realizzare più avanzate relazioni sindacali in Lombardia;

■ intendono, dunque, rilanciare e valorizzare il settore e la qualità dell'occupazione, i cui presupposti sono contenuti negli accordi confederali;

■ confermano la centralità della bilateralità, quale strumento della contrattazione, anche in previsione della preannunciata riforma degli ammortizzatori sociali e delle politiche attive del lavoro;

■ con questi obiettivi le parti continuano un serrato e positivo confronto sul sistema della bilateralità finalizzato a una sempre più crescente valorizzazione e sostegno allo sviluppo economico-produttivo dell'Artigianato, composto dalle oltre 260.000 imprese e da circa 600.000 addetti dei quali 330.000 dipendenti. Tali imprese operanti nella produzione e nei servizi, con una ampia gamma di attività che spaziano dai settori legati alle nuove tecnologie a quelli legati all'artistico tradizionale costituiscono con la loro diffusa presenza sul territorio, uno strumento decisivo per sostenere l'occupazione e lo sviluppo del sistema economico lombardo. E' questa una realtà che vanta importanti profili professionali, un patrimonio di risorse umane e un consolidato sistema di relazioni sindacali che vede nella partecipazione negoziata e nella bilateralità gli strumenti di tutela dei lavoratori e di modernizzazione e crescita delle imprese e la valorizzazione delle professionalità e dei saperi acquisiti. In questo ambito si colloca la funzione degli Enti Bilaterali, quali strumenti finalizzati a coniugare esigenze di giustizia sociale e le necessarie capacità competitive delle imprese.

Considerato che:

■ l'esperienza della bilateralità nell'Artigianato della Lombardia ha consentito di sviluppare un evoluto modello bilaterale e paritetico che gestisce strumenti, concordati dalle Parti

Sociali, finalizzati all'erogazione di prestazioni ai lavoratori e alle imprese non rientranti nel sistema ordinario di tutele;

■ nell'Artigianato, infatti, la partecipazione dei lavoratori e degli imprenditori trova nella bilateralità un importante strumento della contrattazione per offrire risposte concrete ed efficaci ai nuovi bisogni manifestati dai lavoratori e dalle imprese in un comparto caratterizzato da una rilevante quantità di imprese con dimensioni contenute;

■ la bilateralità regionale dell'Artigianato, oltre a costituire un modello efficace di sostegno concreto ad imprese e lavoratori, ha messo in atto interventi anticrisi e a sostegno dell'occupazione, e sarà chiamata ad estendere le proprie funzioni attraverso nuovi sostegni sociali (ad esempio Welfare integrativo) estendendo e sviluppando i compiti che sono stati affidati dalla contrattazione collettiva e dalle vigenti disposizioni di legge. In questo contesto è fondamentale acquisire una capacità progettuale di medio periodo per uscire in tempi brevi dalla crisi, più competitivi e con maggior coesione sociale;

■ il ruolo della Bilateralità in Lombardia, affidato dalle Parti Sociali, è stato sempre finalizzato alla tutela, al sostegno ed allo sviluppo dell'intero comparto artigiano e quindi, anche, dell'impresa intesa come complesso di persone, di beni che esercitano un'attività economica organizzata. Questo coincidente obiettivo sociale, economico e politico, ha consentito di realizzare il principio dei vasi comunicanti spostando le risorse da un fondo all'altro secondo le oggettive necessità economiche degli stessi derivate dai cambiamenti economici-produttivi e offrendo risposte ai nuovi bisogni dei lavoratori e delle imprese, attraverso la realizzazione di strumenti e percorsi innovativi. Sul piano generale si conferma che le provvidenze e i nuovi interventi di sostegno sociale integrativi siano ripartiti e destinati avendo a riferimento criteri improntati alla solidarietà e all'equilibrio tra territori.

Tutto ciò premesso e considerato le Parti convengono quanto segue:

\*\*\*\*\*

### Fondo sostegno al reddito

A decorrere dal 1 gennaio 2010 è istituito un unico Fondo denominato "Fondo sostegno al reddito", in cui affluiscono il 100% delle entrate che dovranno, con le modalità stabilite dalle Parti Sociali regionali, far fronte alle provvidenze previste dalle vigenti disposizioni di legge e degli accordi sindacali. Superati i motivi che hanno indotto le Parti Sociali a sospendere l'utilizzo delle provvidenze ELBA, denominate "contratti di solidarietà" e "sospensione dell'attività lavorativa", si darà priorità al sostegno al reddito ed all'occupazione, con l'obiettivo di dare alle imprese e ai lavoratori provvidenze adeguate per sostenere le sfide "oltre la crisi" nella prospettiva di accompagnamento della crescita, dello sviluppo e consolidamento.

Il contributo di solidarietà è confermato, per l'anno 2010, nella misura di euro 3,72 per ogni dipendente.

\*\*\*\*\*

### Contributo del fondo all'ELBA

L'articolo 2 - Contributi dei fondi all'ELBA - del verbale di intesa di attuazione dell'accordo regionale del 19/04/06, viene così modificato:

Con riferimento al 3° comma dell'art. 13 dell'accordo istitutivo del F.T.P., il Consiglio di Amministrazione di E.L.B.A. è autorizzato a prelevare una quota dei versamenti FTP al fine di garantire il pareggio del conto economico dell'ente e, in via transitoria, comprensivo del necessario finanziamento dell'attività dell'osservatorio e della formazione degli RLST.

Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di tale attività il Consiglio di Amministrazione di ELBA è tenuto a operare con la diligenza di cui all'articolo 1176 e seguenti del codice civile. Fermo restando che le spese straordinarie dovranno sempre essere autorizzate dalle parti sociali, la presidenza di Elba sottoporrà alle stes-

se Parti ogni sei mesi la situazione economica e finanziaria dell'Ente.

\*\*\*\*\*

### Risorse per il decentramento

Limitatamente all'anno 2010, la quota delle risorse per le attività degli EBA ("attività congiunte" e "programmi congiunti") è confermata in euro 3,90, calcolate con le modalità in atto, di cui: Euro 1,81 a carico del FACL per "attività congiunte" di bacino (0,70 euro) e "programmi congiunti" (1,11 euro); Euro 2,09 a carico dell'FTP.

**Nota a verbale:** le Parti Sociali regionali entro il mese di giugno 2010 istituiranno una commissione paritetica che analizzi l'attuale funzionamento degli EBA stilando una proposta alle Parti Sociali per una loro eventuale riorganizzazione e/o rivisitazione. Entro il mese di Ottobre 2010 il C.d.A. di E.L.B.A. proporrà alle Parti Sociali un piano di riorganizzazione dell'Ente.

\*\*\*\*\*

### Erogazione risorse FACL

Per l'erogazione delle risorse FACL, a partire dal 01.01.2010 le Parti Sociali danno mandato alla presidenza di ELBA affinché predisponga i relativi conteggi. Il C. di A. di ELBA previa verifica, delibererà l'accredito delle risorse alle OO.AA. e OO.SS. regionali degli importi pari alle seguenti percentuali e secondo le modalità sotto elencate:

40% nel primo trimestre;  
40% nel secondo trimestre  
15% nel terzo trimestre.

In occasione della liquidazione relativa al primo trimestre dell'anno successivo si procederà al conguaglio fra gli acconti corrisposti e le risorse complessive dell'anno precedente accantonate nei conti di cui all'art. 11, secondo comma dell'accordo istitutivo del F.A.C.L.

La ripartizione delle risorse fra le OO.AA. e OO.SS. regionali verrà effettuata sulla base delle indicazioni attualmente esistenti che manterranno

la loro efficacia fino a che non venga sostituita da altra analoga comunicazione, che avrà effetto a partire dall'accredito relativo al trimestre successivo al ricevimento della stessa.

In via transitoria il 40% del versamento relativo al secondo trimestre 2010 ed il 15% del terzo trimestre saranno calcolati sugli importi effettivamente versati nell'anno 2010 fino a concorrenza delle risorse disponibili.

\*\*\*\*\*

### Nuove provvidenze ELBA

In relazione agli avvisi comuni sottoscritti in data 9 e 23 dicembre 2009, le Parti Sociali regionali dell'Artigianato intendono confermare l'azione 1 (sostegno al reddito) e l'azione 2 (mantenimento occupazionale) con le integrazioni e con le precisazioni di seguito riportate.

#### A) SOSTEGNO AL REDDITO

##### 1. Tipologia dell'intervento

Il Fondo Regionale provvede a erogare un sussidio a favore dei lavoratori sospesi dal lavoro mediante l'utilizzo degli ammortizzatori in deroga, avviati, in corso o successivi al 1° Marzo 2010.

Il contributo sarà erogato a fronte di un numero massimo di 5.000 quote a livello regionale, pari a 200 €ciascuna come più sotto riportato, suddivise fra i vari bacini in misura proporzionale al numero dei dipendenti per i quali è stato effettuato il versamento al fondo tutela professionalità (FTP).

Entro il 28 febbraio di ogni anno il Consiglio di Amministrazione dell'ELBA provvede a determinare il numero delle quote per ogni bacino. Per l'anno 2010 tale termine è fissato alla prima riunione utile del C di A e comunque non oltre il 31 marzo 2010.

Eventuali residui delle quote stanziata per i singoli territori previa delibera del C.d.A. saranno redistribuiti per soddisfare eventuali ulteriori richieste.

# SPECIALE ARTIGIANATO

## 2. Durata e misura delle provvidenze

A partire dal 1° marzo 2010, il sussidio è concesso ai lavoratori sospesi dal lavoro per i quali sia stata presentata ed accolta la domanda di concessione della Cassa Integrazione in deroga.

Il contributo viene riconosciuto per ogni mese solare nel quale gli stessi siano stati sospesi dal lavoro in misura non inferiore a 110 ore.

Il sussidio è riservato ai dipendenti appartenenti a famiglie monoreddito con almeno una persona a carico o, in caso di presenza di più redditi all'interno del nucleo familiare, con almeno due persone a carico.

Ogni persona in CIG in deroga o che percepisce un assegno di disoccupazione oltre la persona richiedente il sussidio e facente parte del nucleo familiare sarà considerata a carico.

Il sussidio è concesso nella misura di euro 200,00 mensili per ogni nucleo familiare per un numero massimo di 4 mesi anche non consecutivi nel corso dell'anno solare.

Per i dipendenti a part-time il sussidio e le ore minime di sospensione saranno riproporzionate sulla base del relativo orario contrattuale.

Il sussidio è concesso a condizione che l'impresa sia in regola con il versamento del contributo previsto dall'art. 10 dell'accordo regionale sul F.T.P. alla data di inizio del periodo per il quale viene richiesto il sussidio.

Il sussidio non è cumulabile con lo stesso contributo previsto dalla convenzione ELBA/Regione Lombardia, qualora si tratti del medesimo periodo di cassa in deroga.

## 3. Procedure

Per richiedere il contributo i lavoratori debbono presentare domanda anche per via telematica direttamente all'E.B.A. o tramite le OO.SS. firmatarie del presente accordo o competente per territorio secondo il fac-simile predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

La domanda, da presentare entro il termine perentorio di un mese dalla fine della sospensione, deve contenere fra l'altro:

l'attestazione di essere stato sospeso dal lavoro a seguito di attivazione della Cassa Integrazione in deroga; l'indicazione dei mesi rientranti nel periodo di Cassa Integrazione in deroga, nel corso dei quali gli stessi siano stati sospesi dal lavoro in misura

non inferiore a 110 ore. Il certificato di stato famiglia.

Le domande saranno esaminate secondo le procedure previste dall'art. 12 dell'accordo del F.T.P. e secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

La certificazione della avvenuta ammissione a contributo verrà trasmessa al lavoratore su carta intestata ELBA con il logo delle sette Parti Sociali.

L'importo stanziato è pari a 1.000.000 euro

### B ) MANTENIMENTO OCCUPAZIONALE

#### 1. Tipologia dell'intervento

Il Fondo Regionale provvede a erogare un contributo a favore delle imprese che coinvolte dalla crisi mantengono i livelli occupazionali mediante il ricorso alla CIG in deroga, avviati, in corso o successivi al 1° Marzo 2010.

Il contributo sarà erogato a fronte di un numero massimo di 1.600 aziende a livello regionale, suddivise fra i vari bacini in misura proporzionale al numero dei dipendenti per i quali è stato effettuato il versamento al fondo tutela professionalità (FTP).

Entro il 28 febbraio di ogni anno il Consiglio di Amministrazione dell'ELBA provvede a determinare il numero delle quote per ogni bacino. Per l'anno 2010 tale termine è fissato alla prima riunione utile del C di A e comunque non oltre il 31 marzo 2010.

Eventuali residui delle quote stanziante per i singoli territori, previa delibera del C.di A, saranno redistribuiti per soddisfare eventuali ulteriori richieste.

#### 2. Durata e misura delle provvidenze

Il contributo pari a €500,00 lordi è concesso una sola volta nel corso dell'anno solare:

■ alle imprese che, per almeno 90 giorni consecutivi, hanno chiesto la cassa integrazione in deroga per i propri dipendenti avviata, in corso al 1° Marzo 2010, anche non a zero ore

■ all'impresa in regola con il versamento del contributo previsto dall'art. 10 dell'accordo regionale sul F.T.P. alla data di inizio del periodo per il quale viene richiesto il sussidio.

■ a condizione che a partire dal 01/01/2010 e sino alla data di presentazione della domanda l'impresa non abbia effettuato licenziamenti per riduzione del personale.

## 3. Procedure

Per richiedere il contributo le imprese debbono presentare domanda, sotto forma di autocertificazione, anche in via telematica direttamente all'E.B.A. competente per territorio, o attraverso le OO.AA. firmatarie del presente accordo o competente per territorio, secondo il fac-simile predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

La domanda, da presentare entro il termine perentorio di un mese dalla fine della sospensione deve contenere fra l'altro:

■ la dichiarazione di essere stata autorizzata all'utilizzo della Cassa Integrazione in deroga;

■ l'indicazione del periodo interessato dalla Cassa Integrazione in deroga.

Le domande saranno esaminate secondo le procedure previste dall'art. 12 dell'accordo del F.T.P. e sulla base dell'ordine cronologico di presentazione della domanda.

La certificazione della avvenuta ammissione a contributo verrà trasmessa all'impresa su carta intestata ELBA con il logo delle sette parti sociali.

Il sussidio non è cumulabile con lo stesso contributo previsto dalla convenzione ELBA/Regione Lombardia, qualora si tratti del medesimo periodo di cassa.

L'importo stanziato è pari a 800.000 euro.

### Dichiarazione a verbale

*In relazione all'avviso comune del 9 dicembre 2009 per l'attuazione di interventi per la realizzazione delle azioni per il sostegno al reddito e mantenimento occupazionale nell'ambito della Convenzione Regione Lombardia - E.L.B.A., in caso di carenze di risorse per soddisfare tutte le richieste, le Parti si attiveranno nei confronti della Regione e dell'ELBA al fine di trovare gli stanziamenti necessari.*

### C ) RIDUZIONE COSTO DEL CREDITO

#### 1. Tipologia dell'intervento

Il Fondo provvede ad erogare provvidenze a favore dell'impresa che a partire dal 1° Marzo 2010, presentano la pratica per ottenere un finanziamento e/o affidamento tramite il sistema confidi artigiano.

Il contributo sarà erogato a fronte di un numero massimo di 7.000 aziende a livello regionale, suddivise fra i vari bacini in misura proporzionale al numero dei dipendenti per i quali è stato effettuato il versamento al fon-

do tutela professionalità (FTP).

La destinazione degli eventuali residui delle quote stanziante per i singoli territori saranno redistribuiti per soddisfare eventuali ulteriori richieste previa delibera del C.d.A.

Entro il 28 febbraio di ogni anno il Consiglio di Amministrazione dell'ELBA provvede a determinare il numero delle quote per ogni bacino.

#### 2. Durata e misura delle provvidenze

Il contributo è concesso nella misura lorda annua di euro 100 per abbattimento costi istruttoria pratica.

## 3. Procedure

Per richiedere il contributo le imprese debbono:

■ essere in regola con il versamento del contributo previsto dall'art. 10 dell'accordo regionale sul F.T.P. alla data della presentazione della domanda;

■ presentare domanda, sotto forma di autocertificazione, anche in via telematica direttamente all'E.B.A. competente per territorio, o attraverso le OO.AA. firmatarie del presente accordo o competente per territorio secondo il fac-simile predisposto dal Consiglio di Amministrazione;

■ le domande saranno esaminate secondo le procedure previste dall'art. 12 dell'accordo del F.T.P. e sulla base dell'ordine cronologico di presentazione della domanda.

La certificazione della avvenuta ammissione a contributo verrà trasmessa all'impresa su carta intestata ELBA con il logo delle sette parti sociali. L'importo stanziato è pari a 700.000 euro.

### D) CONTRIBUTO ALLA SCOLARITÀ

#### 1. Tipologia dell'intervento

Per l'anno scolastico 2009/2010, il Fondo Sostegno al Reddito provvede ad erogare, provvidenze a favore dei figli dei dipendenti che abbiano conseguito il titolo di studio di scuola media superiore o di qualificazione professionale statale o legalmente riconosciute.

I corsi dovranno avere una durata quinquennale.

#### 2. Durata e misure delle provvidenze

Il contributo è concesso nella misura lorda di euro 400 e sarà erogato al conseguimento del titolo di studio.

Il contributo è concesso a condizione che l'impresa sia in regola con i versamenti previsti dall'art. 10 dell'accordo regionale sul F.T.P. alla data del-

la richiesta.

Il contributo sarà erogato a fronte di un numero massimo di 1.250 quote, pari a 400 euro ciascuna, a livello regionale, suddivise fra i vari bacini in misura proporzionale al numero dei dipendenti per i quali è stato effettuato il versamento al fondo tutela professionalità (FTP).

La destinazione degli eventuali residui delle quote stanziante per i singoli territori saranno redistribuiti per soddisfare eventuali ulteriori richieste previa delibera del C.d.A.

## 3. Procedure

Per richiedere il contributo i lavoratori debbono presentare domanda anche per via telematica direttamente all'E.B.A. o tramite le OO.SS. firmatarie del presente accordo o competente per territorio secondo il fac-simile predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

La domanda deve contenere fra l'altro:

■ l'indicazione del corso di studi e della scuola nella quale si è superato il corso;

■ la data di conseguimento del titolo di studio.

La domanda va presentata entro il termine perentorio di un mese dal trimestre solare nel quale si è conseguito il titolo di studio.

Le domande saranno esaminate dal Consiglio di Amministrazione secondo la procedura prevista dall'art. 12 dell'accordo del Fondo Tutela Professionalità (F.T.P.).

L'importo stanziato è pari a 500.000 euro.

### E ) SOSPENSIONE ATTIVITÀ LAVORATIVA E CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ

Si conferma, così come previsto nell'accordo del 23 dicembre 2009 che fino a diversa determinazione delle Parti Sociali regionali, l'utilizzo delle provvidenze E.L.B.A. denominate "contratti di solidarietà" e "sospensione dell'attività lavorativa" è riservato alle lavoratrici e ai lavoratori che ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, non possono accedere agli ammortizzatori sociali in deroga.

In via transitoria si conviene quanto segue:

#### E 1 ) Sospensione attività lavorativa

Il sussidio che eroga il fondo è rapportato al 20% della paga base, contingenza, EDR e somme previste dal CCRIL spettanti al lavoratore durante

# SPECIALE ARTIGIANATO

il periodo di sospensione sulla base dell'orario di lavoro e del livello di inquadramento previsto dal CCNL applicato al momento della sospensione. Il sussidio è corrisposto per periodi superiori a 5 giorni, e fino a 90 giorni di calendario nel corso dell'anno solare.

## Dichiarazione a verbale

Le parti si danno atto dell'esigenza di verificare la possibilità di realizzare sospensioni inferiori a 5 giornate, anche alla luce delle vigenti disposizioni di legge.

## E 2) Contratti di solidarietà

Il sussidio che eroga il fondo al lavoratore durante il periodo di solidarietà, per le ore non retribuite, è del 50% da calcolarsi sulla retribuzione computata su paga base, contingenza, EDR e somme previste dal CCRIL spettanti sulla base del livello di inquadramento previsto dal CCNL applicato all'inizio del contratto di solidarietà.

Per il limite di riduzione dell'orario di accesso al contratto di solidarietà si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.

## F) EVENTI ECCEZIONALI IMPRESE

A decorrere dal 1 marzo 2010 il punto 2 della provvidenza relativa agli eventi eccezionali imprese, di cui all'accordo regionale del 19 aprile 2006, nella parte in cui prevede che il contributo non è cumulabile con gli indennizzi da parte di assicurazioni è così modificato:

*"il contributo è cumulabile fino a concorrenza con gli indennizzi da parte di assicurazioni qualora tra la differenza erogata dalla assicurazione e il danno realmente subito dall'impresa comporti spese ammissibili uguali o superiori a 5.150 euro. Resta comunque confermato che anche in tal caso lo stesso è concesso nella misura del 15% delle somme ammesse e non potrà superare i 15.500 euro".* In tal senso vanno modificati i restanti punti della provvidenza.

## Promozione del sistema bilaterale

Le parti convengono di stanziare un importo pari a 100.000 euro per la promozione del sistema bilaterale tramite le inserzioni pubblicitarie su quotidiani e periodici e su notiziari delle Parti Sociali.

Il C. di A. di ELBA provvederà alla definizione degli incarichi e alla suddivisione delle risorse sulla base delle

intese esistenti in materia tra le Parti Sociali.

Sempre allo stesso scopo si conviene di attuare delle iniziative promozionali a livello territoriale in accordo con le Parti Sociali esistenti sui territori anche rapportandosi con le rappresentanze dei consulenti, dei commercialisti e con gli organi istituzionali.

In considerazione degli accordi interconfederali nazionali e regionali esistenti sulla medesima materia le Parti Sociali notificheranno agli organismi istituzionalmente competenti la normativa giuslavorista applicabile in Lombardia.

## Disposizioni finali

■ Le parti, considerata l'esigenza di rispondere con sempre maggior efficacia ai bisogni delle imprese e dei dipendenti, continueranno nell'opera di attualizzazione delle provvidenze erogate da ELBA, anche valutando la disponibilità delle risorse a seguito del prossimo versamento e all'evolversi dei negoziati in corso.

■ Le Parti sociali, ritengono importante porre in essere azioni volte ad

agevolare l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico utilizzato per motivi di lavoro.

■ A tal fine si attiveranno per individuare forme di sostegno agli abbonamenti, anche in collaborazione con le Istituzioni e Enti preposti a livello regionale o provinciale.

■ In tale ottica entro il mese di novembre 2010 verrà predisposto a cura di ELBA un apposito progetto di fattibilità da sottoporre alle Parti Sociali.

■ Nel caso in cui nel corso della vigenza del presente accordo intervengano norme di legge, modifiche alla

vigente legislazione, ovvero accordi interconfederali che presuppongano o comportino l'adeguamento dell'attuale normativa, ovvero che rinviino alle parti la definizione di tempi, modalità o condizioni di applicazione delle stesse, le parti concordano sin da ora di incontrarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore di tali disposizioni legislative o dalla firma di tali accordi interconfederali, per i necessari adeguamenti o modifiche.

Per quanto non disciplinato dal presente accordo si rinvia alle vigenti disposizioni contrattuali e di legge.

QUESTA LA SANNO TUTTI!

PER LA FORMAZIONE DEI PROPRI LAVORATORI, UNA PICCOLA O MEDIA IMPRESA DEVE:

**A.** ADERIRE A FONDARTIGIANATO E OTTENERE FINANZIAMENTI GRATUITI

**B.** SPENDERE MOLTI SOLDI

[www.fondartigianato.it](http://www.fondartigianato.it)

ARTICOLAZIONE REGIONALE LOMBARDIA

c/o ELBA Viale Vittorio Veneto, 16/A 20124 Milano - Numero Verde 800135440 lun-ven 9-18

FONDARTIGIANATO

saperne di più!

# SPECIALE ARTIGIANATO

## ELBA: SINTESI DELLE PROVVIDENZE EROGATE

Per maggiori informazioni contattare le sedi territoriali UIL

### DIPENDENTI

#### NUOVE PROVVIDENZE ELBA 2010

SOSTEGNO AL REDDITO	€200 mensili (fino a 4 mesi nel corso dell'anno), per i lavoratori (monoreddito con almeno una persona a carico o, in caso di presenza di più redditi con almeno due persone a carico) che ogni mese solare hanno perso almeno 110 ore	Entro un mese dalla fine della cassa integrazione in deroga
CONTRIBUTO ALLA SCOLARITA'	€400 ai dipendenti, i quali figli, nell'anno 2009/2010, hanno conseguito un titolo di studio quinquennale di scuola media superiore o di qualificazione professionale statale o legalmente riconosciute.	entro un mese dal trimestre solare nel quale è stato conseguito il titolo di studio (es. titolo di studio conseguito il 20/2, presentazione entro il 30/4)

#### ALTRE PROVVIDENZE ELBA GIA' IN ESSERE

CONTRATTI DI SOLIDARIETA'	50% della retribuzione persa paga base, contingenza, EDR e CCRI per la riduzione dell'orario di lavoro per i dipendenti che non possono accedere agli ammortizzatori sociali in deroga.	dalla data di sottoscrizione del verbale d'accordo presentare: <ul style="list-style-type: none"> <li>• entro 15 giorni il verbale di accordo</li> <li>• entro un mese la domanda</li> </ul>
SOSPENSIONE ATTIVITA' LAVORATIVA	20% della paga base, contingenza, EDR e CCRI (contributo riconosciuto solo per sospensioni di durata minima di 6 giorni e fino a 90 di calendario nell'anno solare) per i dipendenti che non possono accedere agli ammortizzatori sociali in deroga.	dalla data di sottoscrizione del verbale d'accordo presentare: <ul style="list-style-type: none"> <li>• entro 15 giorni il verbale di accordo,</li> <li>• entro un mese la domanda</li> </ul>
INTERVENTO PER LA DISOCCUPAZIONE	€104 a settimana (fino 15 settimane), per i lavoratori assunti a tempo pieno e indeterminato €80 a settimana (fino 15 settimane), per i lavoratori apprendisti. I part-time sono calcolati in proporzione	entro due mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro
ANZIANITA' PROFESSIONALE AZIENDALE	€155 a biennio, per ogni lavoratore che ha maturato 15 anni di anzianità continuativa di servizio in azienda	entro un mese dal semestre solare in cui ha maturato l'anzianità (es. data di assunzione il 20/2/1995, presentazione entro il 31/7/2010)
BORSE DI STUDIO	€260 per i corsi triennali €520 per i diplomi di scuola secondaria €775 per corsi o diplomi di laurea	entro un mese dal trimestre solare nel quale è stato conseguito il titolo di studio (es. titolo di studio conseguito il 20/2, presentazione entro il 30/4)

#### NUOVE PROVVIDENZE ELBA 2010

### IMPRESE

MANTENIMENTO OCCUPAZIONALE	€500 annui alle imprese che per almeno 90 giorni consecutivi hanno chiesto la cassa integrazione in deroga, avviata, in corso al 01/03/2010 e che non abbiano effettuato licenziamenti per riduzione di personale dal 01/01/2010.	entro un mese dalla fine della sospensione (cassa integrazione in deroga)
RIDUZIONE COSTO DEL CREDITO	€100 annui alle imprese che dal 01/03/2010 presentano la domanda per ottenere un finanziamento e/o affidamento tramite il sistema confidi artigiano.	entro un mese dal trimestre solare nel quale è stata presentata la domanda di finanziamento e/o affidamento tramite il sistema dei confidi artigiano (es. domanda di finanziamento presentata il 20/2, presentazione entro il 30/4)

#### ALTRE PROVVIDENZE ELBA GIA' IN ESSERE

FORMAZIONE APPRENDISTI	€155 per la formazione di ogni apprendista	entro un mese dal trimestre solare in cui è terminato il corso (es. corso concluso il 20/2, presentazione entro il 30/4)
INCREMENTO OCCUPAZIONE	€155 per ogni incremento annuo del numero dei dipendenti a tempo pieno ed indeterminato	entro il 31 marzo dell'anno successivo all'incremento
PROMOZIONE SISTEMI DI QUALITA'	15% dei costi fatturati con un minimo di spesa superiore a €1.550 e fino ad un contributo massimo di €1.050	entro un mese dal trimestre solare in cui termina l'intervento ed è emessa la fattura (es. data fattura o fine intervento il 20/2, presentazione entro il 30/4)
FORMAZIONE IMPRESE	25% costi pagati dall'impresa per corsi rivolti a <ul style="list-style-type: none"> <li>• imprenditori</li> <li>• dipendenti (contributo riconosciuto solo per corsi di durata &lt;16 ore e &gt;80 ore)</li> </ul> <p>50% del costo netto della partecipazione di titolari, soci e collaboratori ad iniziative formative finanziate da Fondartigianato contestualmente ai loro dipendenti.</p>	entro un mese dal trimestre solare in cui è terminato il corso (es. corso concluso il 20/2, presentazione entro il 30/4)
EVENTI ECCEZIONALI	15% delle spese sostenute per il ripristino dell'attività interrotta per fattori esterni all'impresa (es. calamità naturali) su un minimo di spesa di €5.150 e fino ad un contributo massimo di €15.500	entro sette mesi dalla data evento
PROVVIDENZA DI BACINO	15% dei costi fatturati per la partecipazione a fiere e mostre nazionali ed internazionali. Sono escluse le province con accordi territoriali che prevedono provvidenze alternative	entro un mese dal trimestre solare nel quale si è conclusa la manifestazione (es. data fine fiera il 20/2, presentazione entro il 30/4)
INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI	€2.000 per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato di categorie speciali €400 per ogni incremento o trasformazione a tempo indeterminato. I contributi sono fino ad esaurimento fondi	entro il mese successivo al mese dell'assunzione o trasformazione. (es. assunzione il 15/2, presentazione entro il 31/3).

## IL LAVORATORE PUBBLICO

# La contrattazione nel settore pubblico ieri e oggi

ANTONIO FOCCILLO



La natura giuridica del rapporto di lavoro pubblico è un argomento che, negli anni, ha interessato diversi giuristi. Fin dai primi del 900 si fece strada una concezione di stampo "privatistico", la quale intravedeva nel rapporto di impiego una "locatio operarum", cui si contrapponevano sia una teoria "politica" secondo cui l'accettazione della nomina comportava l'adempimento di un dovere civico dando così vita ad un rapporto pubblicistico; e sia una teoria "giuridica" per cui, la natura giuridica del rapporto di impiego, era relativa al tipo di investitura: pubblicistica se connessa all'assolvimento di funzioni esercenti pubbliche potestà e, viceversa, privatistica se rivolta ad attività meramente esecutive non implicanti l'esercizio di un potere.

Con l'entrata in vigore della Costituzione Repubblicana del 1948 e con la conseguente evoluzione legislativa, la nozione di rapporto di lavoro di diritto pubblico trovò una sistemazione oscillante tra una concezione "contrattualistica" ed una "unilateralistica". Esso fu visto come un rapporto tipico, assoggettato al principio di legalità, che sorgeva esclusivamente tramite provvedimento di nomina proveniente dall'amministrazione pubblica i cui effetti tuttavia decorrevano dal momento dell'accettazione della nomina. Gli eventi successivi all'instaurazione del rapporto di lavoro, fino alla sua estinzione, venivano sempre determinati da provvedimenti dell'amministrazione.

Da questa breve ricostruzione storica è possibile capire il perché la contrattazione collettiva, nel pubblico impiego, abbia trovato nel nostro ordinamento un riconoscimento tardivo rispetto al privato. L'assenza di una previsione legislativa di una disciplina negoziale del rapporto tra amministrazioni pubbliche e loro dipendenti fece in modo che fosse solo la legge a regolare direttamente la materia o nel caso a rimettere la regolamentazione alla potestà organizzativa delle amministrazioni, senza la previsione né di una consultazione e né della stipula di un accordo preventivo con le organizzazioni sindacali, le quali pur svolgendo un'attività di contrattazione cosiddetta "informale" davano vita ad eventuali accordi, tuttavia privi di rilevanza giuridica nei confronti delle amministrazioni, che nell'esercizio del loro potere normativo potevano decidere se tenere o meno in considerazione gli accordi intervenuti con le organizzazioni

sindacali, nonché, in caso di soluzione affermativa, decidere se recepire in toto o in parte il contenuto degli accordi medesimi. Le cause di questa bassa considerazione della contrattazione nel pubblico impiego erano da rinvenire in parte nella ridotta sindacalizzazione confederale del ceto impiegatizio pubblico e in parte nella considerazione che il rapporto di pubblico impiego fosse fondato su una disciplina di legge eteronoma e quindi incompatibile con lo spirito della contrattazione.

Negli anni 70, soprattutto grazie ad un fenomeno imitativo, indotto dal prestigio acquisito nei settori industriali, il sinda-

calismo confederale nel pubblico impiego conquistò una forte capacità d'azione, tant'è che lo stesso legislatore attribuì un riconoscimento formale alla legittimazione del movimento sindacale a partecipare alle attività di "organizzazione" del personale pubblico.

Tuttavia tale aumento degli spazi di contrattazione che inizialmente riguardava più che altro le singole categorie, rimaneva ancorato al limite per cui i contratti non avevano efficacia completa finché non venivano recepiti da provvedimenti istituzionali che spesso disattendevano interi aspetti.

Il crescente consenso dei lavoratori e la consapevolezza che il movimento confederale avesse la capacità di ricondurre ad unità l'intera disciplina del rapporto di lavoro del pubblico impiego, sopperendo alla frantumazione normativa e retributiva, spinse nella direzione di una più incisiva azione politica di rivendicazione nei confronti delle varie amministrazioni pubbliche e, ad accelerare un processo di piena contrattualizzazione, prima con la legge quadro n° 93/83, e successivamente reso ancor più urgente dall'emanazione della sentenza 124/93 della Corte di Cassazione in cui si metteva in discussione l'inte-

ro impianto normativo precedente, negando la natura contrattuale degli accordi sindacali nel pubblico impiego e attribuendo agli stessi solo la veste di atto preliminare del processo che si concludeva con l'emanazione del D.P.R.

Il sindacato in vista delle scadenze contrattuali del dicembre del 1990 si pose come obiettivo quello di riuscire ad introdurre già nel nuovo accordo intercompartimentale 1991/1993, i principi e gli elementi di una strategia complessiva la quale consisteva in una serie di puntuali pro-

Segue a pag. 8

## QUESTA LA SANNO TUTTI!

PER LA FORMAZIONE DEI PROPRI LAVORATORI, UNA PICCOLA O MEDIA IMPRESA DEVE:

**A.** ADERIRE A FONDARTIGIANATO E OTTENERE FINANZIAMENTI GRATUITI

**B.** SPENDERE MOLTI SOLDI

[www.fondartigianato.it](http://www.fondartigianato.it)

ARTICOLAZIONE REGIONALE LOMBARDIA

c/o ELBA Viale Vittorio Veneto, 16/A 20124 Milano - Numero Verde 800135440 lun-ven 9-18

**FONDARTIGIANATO**

saperne di più !

# La contrattazione nel settore pubblico ieri e oggi

Segue da pag. 7

poste relative a questioni fondamentali per la struttura ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche e per le condizioni di lavoro degli operatori e che portasse ad una modifica delle relazioni sindacali, in particolare a spogliare la parte pubblica della condizione di supremazia in quanto depositaria della tutela dell'interesse pubblico. Tali proposte generarono una precisa linea d'azione delle Confederazioni in relazione all'apertura del confronto sull'ipotesi di riforma della P.A. attraverso una legge delega che si concretizzò poi nella L. 421/92.

Tuttavia il testo definitivo della L. 421/92 accolse solo parzialmente le posizioni sindacali restando ampie differenze in ordine all'eccesso di riserva di legge, scarsa delegificazione, vincoli alla contrattazione e insufficienza delle soluzioni per controlli e dirigenza. Nella riforma vi era il dichiarato intento di procedere ad una graduale integrazione della disciplina del la-

voro pubblico con quella del lavoro privato tramite l'emanazione di futuri regolamenti governativi ai quali il legislatore aveva riservato una più dettagliata disciplina normativa di buona parte dei rapporti. Tuttavia il Consiglio di Stato con il parere n. 2459/92 evidenziò il fatto che nonostante l'obiettivo dichiarato, le disposizioni che ne sono scaturite contenevano esplicite limitazioni per le future privatizzazioni, limitazioni insuperabili ed ineliminabili dovute alla sostanziale diversità tra impiego pubblico ed impiego privato.

La privatizzazione del pubblico impiego, con le varie decretazioni a partire dal d.lgs 29/93 e quelli successivi, nell'intento di armonizzare la disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato, comportò anche un'importante modifica sotto il profilo giurisdizionale con la devoluzione al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, delle controversie riguardanti il rapporto di lavoro dei dipendenti della P.A. fatta eccezione per le materie demandate alla

legge. In seguito, i contratti collettivi prevedono anche procedure di conciliazione ed arbitrato attuabili su richiesta del dipendente dell'amministrazione.

In tema di contrattazione, fu individuato un modello di ripartizione tra materie riservate alla legge e quelle oggetto di contrattazione, vennero abbandonati i caratteri di rigidità e di lacunosa elencazione propri della legge quadro cui essa era legata e, in qualità di fonte della disciplina dei rapporti individuali, gli venne riservata una competenza regolativa di carattere generale.

Istitui e disciplinò l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran), in sostituzione delle delegazioni trattanti previste dalla legge quadro; definì una regola per la misurazione della rappresentanza e rappresentatività; si stabilirono due livelli di contrattazione con il secondo che diventò vera e propria contrattazione; si normò l'applicazione dello statuto dei lavoratori a prescindere dal numero di dipendenti; si definì che l'organizzazione del

lavoro con tutti i suoi aspetti fosse materia di contrattazione. Da questo sia pur breve quadro storico introduttivo si vuol fare emergere la profonda capacità innovativa della P.A. che negli anni, grazie alle intuizioni del sindacato confederale e di alcuni ministri illuminati, ha portato diversi e importanti cambiamenti. Preoccupa tuttavia il fatto che negli ultimi due anni vi è stato una sorta di ritorno al passato, a quella fase di oscurantismo e di clientelismo di una P.A. al servizio della politica e dei poteri economici piuttosto che del cittadino.

E' necessario che per interrompere questo processo involutivo il sindacato riacquisti il suo ruolo di soggetto propositivo per ricreare condizioni di consenso dell'opinione pubblica e di alleanze politiche quanto più ampie possibili per riproporre una nuova stagione riformistica. Non bastano da sole le leggi per cambiare le cose; ci vuole tanto consenso e consapevolezza che vanno sempre più fatti maturare anche nell'animo di chi vive all'interno dell'amministrazione.



## I NOSTRI SERVIZI E LE NOSTRE ASSISTENZE IN LOMBARDIA



**CAF UIL**  
CENTRO AUTORIZZATO  
DI ASSISTENZA FISCALE

730 - Modello Unico Persone Fisiche; Telematico 750 - 760 e 770; I.C.I. (bollettini e dichiarazioni); Sgravio Cartelle Esattoriali; Consulenze fiscali; Isee - Iseu per agevolazioni sociali; Fondo Sostegno Affitti - Mutuo giovani coppie; Modelli RED pensionati; Successioni



**ITAL - UIL**  
ISTITUTO DI TUTELA  
E ASSISTENZA  
LAVORATORI

Domande di pensione (anzianità - vecchiaia - reversibilità - invalidità); Contributi e pensioni estere; Controllo e recupero contributi; Ricongiunzioni e riscatti; Indennità di disoccupazione; Assegni familiari - Invalidità civile; Infortuni e malattie professionali; Immigrazione: rinnovi permessi di soggiorno

**PER I DIPENDENTI DI POSTE ITALIANE S.P.A.**

Presso la SEDE UIL di Sesto San Giovanni  
Dal Lunedì al Venerdì è aperto un servizio di assistenza che prevede:  
- verifica della situazione previdenziale  
- ricongiunzione dei differenti periodi contributivi  
- computo servizi di fuori ruolo delle poste e dei vari settori della pubblica amministrazione  
- consulenza in relazione a prestiti e cessioni ipost  
- pratiche di infortunio e di malattia professionale  
e tutto ciò che attiene alla sfera previdenziale dei lavoratori e dei pensionati delle poste



**ADOC**  
ASSOCIAZIONE DIFESA  
E ORIENTAMENTO  
CONSUMATORI

Informazione e aiuti su truffe e raggiri; Difesa dei diritti dei consumatori; Assistenza legale Interventi contro le contraffazioni; Controllo dei prezzi e delle tariffe; Assistenza agli acquirenti di e-commerce; Controllo clause vessatorie nei contratti; Pubblicità ingannevole - Conciliazione



**UNIAT - UIL**  
UNIONE NAZIONALE  
INQUILINI AMBIENTE  
E TERRITORIO

Assistenza e informazioni legali; Contratti di locazione; Sfratti; Accesso alle assegnazioni; Accesso alla locazione; Riscatti e vendite



**ASSOCIAZIONE  
PER I DIRITTI  
DEGLI ANZIANI**

L'Associazione interviene in molteplici problemi degli anziani: salute, esistenziali, interrelazionali, familiari, a quelli di reinserimento, abitativi, sanitari, servizi sociali, rapporti con la pubblica amministrazione e comunque collegati al vivere quotidiano.



**ASSISTENZA  
LAVORATORI IMMIGRATI**

L'ufficio è nelle condizioni di dare ai cittadini extracomunitari tutto il supporto e aiuto per l'istruzione e l'espletamento di varie pratiche di loro interesse. Rinnovi di permessi di soggiorno con ITAL-UIL



**ASSISTENZA  
CONTRATTUALE E LEGALE**

Informazione sui diritti delle diverse tipologie di rapporto di lavoro, compresi i rapporti di lavoro atipici; controllo busta paga, TFR, ecc.; predisposizione pratiche e consulenza legale

## PER SAPERE DOVE TROVARCI IN LOMBARDIA?

Collegati al sito [www.uilmilanolombardia.it](http://www.uilmilanolombardia.it) oppure chiama la UIL della tua provincia

**UIL BERGAMO**

Via S. Bernardino 72/E - tel. 035/247819

**UIL MONZA**

Via Ardigò 15 - tel. 039/394191

**UIL CREMONA**

V.le Trento Trieste 27/B - tel. 0372/26645

**UIL LODI**

Corso Mazzini 63 - tel. 0371/31521

**UIL MANTOVA**

Via Cremona 27 - tel. 0376/384910

**UIL SONDRIO**

Via Mazzini 65 - tel. 0342/214586

**UIL BRESCIA**

Via Vantini 20 - tel. 030/3753032

**UIL COMO**

Via Torriani 27/29 - tel. 031/273295

**UIL LECCO**

Corso Martiri 54 - tel. 0341/297511

**UIL MILANO**

Via Campanini 7 - tel. 02/671103401

**UIL PAVIA**

Piazza Botta 1 - tel. 0382/27267

**UIL VARESE**

Via Cairoli 5/G - tel. 0332/284704

**VALORE  
LAVORO**



“VALORE LAVORO”

Anno 4 - n. 22  
Aprile 2010

Registrazione  
Tribunale di Milano  
n. 104 del 12.02.08

**DIRETTORE RESPONSABILE**

Rino Patelli  
info@valorelavoro.org

**SEGRETERIA DI REDAZIONE**

Tiziana Evangelista

**EDITORE**

UIL MILANO e LOMBARDIA  
Via Campanini, 7 - 20124 Milano

**REDAZIONE**

UIL MILANO e LOMBARDIA  
Via Campanini, 7 - 20124 Milano

**LAYOUT**

SGE - Servizi Grafici Editoriali  
Giandomenico Pozzi

**STAMPA**

STEM Editoriale S.p.a.  
via Brescia, 22 - Cernusco s/N